

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

ART. 1 - Premesse

Il comune, in base al comma 2 dell'art. 3 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

ART. 2 - Registro dei Testamenti Biologici

Sulla base dei principi premessi, il Comune di Grosseto per promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, istituisce il Registro dei Testamenti Biologici con la finalità raccogliere e conservare i testamenti biologici (cosiddette disposizioni anticipate di trattamento).

ART. 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- testamento biologico (o disposizioni anticipate di trattamento), sono le dichiarazioni, rese di propria spontanea volontà, da parte di un cittadino italiano, comunitario o straniero, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, contenenti le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali, le proprie volontà in merito all'assistenza religiosa e al 'dopo morte' (donazione degli organi, del corpo, cremazione, dispersione delle ceneri), ed altresì contenenti l'indicazione di una persona di fiducia che ne faccia le veci e la rappresenti
- dichiarante, è colui che sottoscrive il testamento biologico
- fiduciario, è la persona che assume il ruolo di garante della fedele esecuzione della volontà del dichiarante qualora egli si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente tale volontà, relativamente ai trattamenti proposti
- dichiarazione accompagnatoria, è la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consegnata al Comune di Grosseto unitamente al testamento biologico, con la quale il dichiarante dà atto di consegnare il proprio testamento biologico nei termini di cui al presente Regolamento
- dichiarazione del fiduciario, è la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consegnata al Comune di Grosseto unitamente al testamento biologico, con la quale il fiduciario dà atto di aver controfirmato il testamento biologico per accettazione dell'incarico ricevuto
- Registro dei Testamenti Biologici, è il registro cartaceo contenente i testamenti biologici, le dichiarazioni accompagnatorie e le dichiarazioni dei fiduciari

ART. 4 – Testamento biologico

Il testamento biologico deve essere redatto utilizzando il modello allegato al presente Regolamento *sub* lettera A.

Il dichiarante deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere.

Il testamento biologico, come da modello allegato al presente Regolamento, contiene il nome, il cognome, i dati anagrafici ed i recapiti del dichiarante, ed attesta:

- la manifestazione di volontà del dichiarante di essere informato o meno sul proprio stato di salute e le persone eventualmente autorizzate ad essere informate ('consenso informato')
- la manifestazione di volontà del dichiarante di essere sottoposto o meno a trattamenti sanitari ('disposizioni generali' e 'disposizioni particolari')
- la manifestazione di volontà del dichiarante di nominare un fiduciario, indicandone il nome, il cognome, i dati anagrafici ed i recapiti ('nomina fiduciario')
- la manifestazione di volontà del dichiarante di ricevere o meno assistenza religiosa ('assistenza religiosa')
- la manifestazione di volontà del dichiarante in merito al dopo morte ('disposizioni dopo la morte')
- la presenza di copia di un documento d'identità del dichiarante e del fiduciario, da allegare al testamento biologico.

Il testamento biologico attesta altresì l'accettazione del fiduciario dell'incarico conferitogli dal dichiarante.

Una copia del testamento biologico è consegnata in busta chiusa al Comune di Grosseto, una copia è trattenuta dal dichiarante ed una copia è consegnata a ciascun fiduciario. Ogni copia del testamento biologico deve essere sottoscritta, su ciascuna pagina, dal dichiarante e dal fiduciario, quest'ultimo per accettazione dell'incarico.

ART. 5 – Dichiarazione accompagnatoria

La dichiarazione accompagnatoria deve essere redatta utilizzando il modello allegato al presente Regolamento (*sub* lettera B), sottoscritta dal dichiarante e consegnata al Comune di Grosseto.

La dichiarazione accompagnatoria, come da modello allegato al presente Regolamento, contiene il nome, il cognome, i dati anagrafici ed i recapiti del dichiarante il quale attesta:

- di aver consegnato il proprio testamento biologico in busta chiusa al Comune di Grosseto, di aver utilizzato il modello di testamento biologico allegato al presente Regolamento, di averlo redatto nei termini di cui al presente Regolamento e di averlo sottoscritto in ogni sua pagina
- di aver redatto, sottoscritto e trattenuto per sé un'ulteriore copia del testamento biologico e di aver redatto, sottoscritto e consegnato al fiduciario un'ulteriore copia del testamento biologico
- di aver inserito nella busta, insieme al testamento biologico, copia di un proprio documento d'identità nonché copia di un documento d'identità del fiduciario
- di aver ricevuto idonea informativa in merito al trattamento dei propri dati personali

ART. 6 – Dichiarazione del fiduciario

La dichiarazione del fiduciario deve essere redatta utilizzando il modello allegato al presente Regolamento (*sub* lettera C), sottoscritta dal fiduciario e consegnata al Comune di Grosseto.

Il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere.

La dichiarazione del fiduciario, come da modello allegato al presente Regolamento, contiene il nome, il cognome, i dati anagrafici ed i recapiti del fiduciario il quale attesta:

- di aver sottoscritto per accettazione dell'incarico il testamento biologico redatto dal dichiarante e di averne ricevuto una copia munita della sottoscrizione del dichiarante medesimo
- di aver ricevuto idonea informativa in merito al trattamento dei propri dati personali

ART. 7 - Caratteristiche del Registro

Nel Registro sono inseriti e conservati: i testamenti biologici (in busta chiusa), le dichiarazioni accompagnatorie, le dichiarazioni dei fiduciari.

Sono accettati solo i testamenti biologici resi da cittadini che risultino residenti nel Comune di Grosseto all'atto della presentazione. Il trasferimento della residenza in altro comune o all'estero non comporta la cancellazione dal Registro.

La registrazione avviene in ordine cronologico di presentazione. Sulla busta chiusa contenente il testamento biologico, sulla dichiarazione accompagnatoria e sulla dichiarazione del fiduciario viene annotato il corrispondente numero progressivo. Lo stesso numero viene riportato nel Registro unitamente agli estremi identificativi della persona del dichiarante (Codice Fiscale).

Il testamento biologico, unitamente alla dichiarazione accompagnatoria ed alla dichiarazione del fiduciario, sono consegnati personalmente dal dichiarante e dal fiduciario al Comune di Grosseto. La dichiarazione accompagnatoria e la dichiarazione del fiduciario sono compilate e sottoscritte di fronte al funzionario del Comune di Grosseto che accerta l'identità dei dichiaranti.

Il funzionario comunale accettante rilascerà al dichiarante ed al fiduciario una ricevuta riportante il numero progressivo di registrazione attribuito al testamento biologico consegnato (identificata nella copia della dichiarazione accompagnatoria provvista del numero progressivo assegnato al Testamento Biologico e sottoscritta dall'Ufficiale di Anagrafe che provvede all'accettazione).

Il Comune di Grosseto non fornisce indicazioni sulle disposizioni che devono essere contenute nel testamento biologico.

Il dichiarante ha diritto di richiedere e ottenere dal Comune di Grosseto la restituzione della busta contenente il proprio testamento biologico in ogni tempo, senza obbligo di motivazione, dietro presentazione di richiesta scritta. La busta chiusa contenente il testamento biologico è consegnata personalmente al dichiarante, il quale è tenuto a sottoscrivere apposita ricevuta attestante l'avvenuta restituzione (identificata nella copia della dichiarazione accompagnatoria sottoscritta in originale dall'Ufficiale di Anagrafe e dal dichiarante, provvista di marca temporale, che sarà conservata in sostituzione della busta restituita).

ART. 8 - Soggetti che possono assumere informazioni sulle dichiarazioni annotate nel Registro

Il Registro non è pubblico, salvo quanto di seguito precisato.

Il dichiarante e il fiduciario possono prendere visione dei dati e degli atti contenuti nel Registro, limitatamente ai dati ed agli atti di loro pertinenza. Il fiduciario, al fine di dare esecuzione all'incarico conferitogli dal dichiarante, ha diritto di estrarre copia del testamento biologico contenuto nella busta conservata nel Registro, nonché della dichiarazione accompagnatoria e della dichiarazione del fiduciario.

Il Comune di Grosseto, su autorizzazione scritta del fiduciario nell'espletamento dell'incarico conferitogli dal dichiarante, fornisce informazioni in merito ai dati ed agli atti contenuti nel Registro al medico di famiglia ed ai sanitari che abbiano in cura il dichiarante, nonché ad altre persone specificatamente individuate dal fiduciario.

ART. 9 – Modulistica allegata

Sono allegati al presente Regolamento e ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- A) modello testamento biologico
- B) modello dichiarazione accompagnatoria
- C) modello dichiarazione del fiduciario